

ACCORDO ORARIO DI LAVORO E PREMI FIAT

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino e Provincia,

- prese in esame le richieste di revisione della regolamentazione aziendale in materia di orario di lavoro, le cui premesse si richiamano;
- nel comune intento di addivenire ad un contemperamento delle condizioni dei lavoratori con le esigenze produttive dell'Azienda;
- prese altresì in esame le richieste di miglioramenti economici ai premi aziendali (premio generale di stabilimento e premio di produzione);
- richiamandosi le parti ai principi di collaborazione aziendale, sempre più consapevolmente concretatisi nel progresso produttivo dell'Azienda, e nella certezza di un più ampio sviluppo;

si è convenuto quanto specificato negli annessi protocolli A) e B) sottoscritti in data odierna.

Torino, 16 gennaio 1960

p. la Direzione Fiat

f/to Garino
Vittonatto

p. le Commissioni Interne

f.to Cibischino Arrighi
Dal Canton Goria
Margaria Clerico
Sartore Mola
Giordana Fillia
Risso Da Col
Montaldo Ferro
Folco

all.

PROTOCOLLO A)

1) Le norme di cui all'accordo 9 maggio 1957 vengono abrogate alla data del 31 dicembre 1959.

I residui accreditati, risultanti sui conti individuali alla data del 31 dicembre 1959 saranno immediatamente liquidati agli aventi diritto, con la aggiunta - a definizione transattiva di ogni eventuale pretesa relativa al sistema degli accreditati ed addebiti di cui al predetto accordo - di una somma "una tantum" di Lire 2.000 per le Sezioni Automobili, Off. Sussidiarie Auto, Metalli, Ricambi e Materiale Ferroviario, e di Lire 3.000 per le Sezioni Fonderie, Sima, Avigliana, Spa e Reparto Molle Ferriere.

2) A partire dal 1° gennaio 1960 la tabella del compenso turno di cui all'art. 2 dell'accordo aziendale 4 marzo 1958 è annullata.

3) A far tempo dal 1° gennaio 1960, quando l'orario di lavoro settimanale dello stabilimento, fissato dalla Direzione risulta pari a 48 ore (o ad ore 43 ½ per il terzo turno), verranno corrisposti agli operai, in aggiunta alla liquidazione di tutte le ore di lavoro prestate, gli importi giornalieri di "compenso speciale" risultanti dalla seguente tabella, per ogni giornata lavorativa di effettiva prestazione, secondo le modalità di struttura previste per il compenso turno:

	U o m i n i				Donne	Ragazzi
	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	4^ cat.		
Turno normale 1° e 2° turno	150	135	130	115	110	110
3° turno	395	350	330	295	-	-

Gli importi suddetti sono comprensivi di una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale delle ore da 44 a 48 settimanali, maggiorazione che assorbe i corrispondenti trattamenti previsti dalle norme contrattuali. Inoltre sempre nel caso di orario dello stabilimento pari a 48 ore settimanali, ciascun operaio avrà diritto ad una giornata di ferie (in aggiunta alle ferie contrattuali) per ogni 4 settimane di effettiva prestazione lavorativa superiore alle 44 ore settimanali.

Verranno a tal fine riconosciute utili anche le settimane nelle quali la prestazione effettiva non superi le 44 ore per l'incidenza di una o più festività retribuite per il godimento o la liquidazione del compenso relativo alle suddette giornate di ferie, sono estese le norme vigenti per il godimento e la liquidazione delle ferie contrattuali.

4) A partire dal 1° gennaio 1960, quando l'orario settimanale di lavoro dello stabilimento, fissato dalla Direzione, risulta inferiore alle 48 ore (od alle ore 43 ½ per il terzo turno) verrà corrisposto il compenso turno (fermo restando le modalità di struttura e di corresponsione oggi in atto) secondo gli importi giornalieri, comprensivi dei trattamenti previsti dalle norme contrattuali in vigore per le ore dalle 44 alle 48 settimanali, risultanti dalla seguente tabella:

	U o m i n i				Donne	Ragazzi
	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	4^ cat.		
Turno normale 1° e 2° turno	250	225	210	190	180	180
3° turno	550	500	450	400	-	-

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che:

a) che all'epoca della chiusura annuale degli stabilimenti per ferie collettive verranno liquidati ai singoli operai gli importi relativi a tutte le giornate di ferie maturate ai sensi dell'art. 3 sino alla chiusura contabile immediatamente precedente;

b) che non oltre il 15 ottobre di ogni anno verranno convocate le Commissioni Interne per prendere in esame la situazione, al fine di stabilire, in relazione alle previsioni produttive e di orario, la destinazione della ulteriori giornate di ferie maturate ai sensi del l'art. 3 del presente accordo e non fruite a tale data.

Torino, 16 gennaio 1960

f/to la Direzione
Garino
Vittonatto

f/to le Commissioni Interne
Fillia Arrighi Cibischino
Risso Gorla Clerico
Dal Canton Margaria Da Col
Sartore Mola Giordana

PROTOCOLLO B)

1) Premio generale di stabilimento

I livelli e gli andamenti del premio generale di stabilimento per le Sezioni di Torino e Provincia sono fissati dal grafico a) allegato al presente protocollo, di cui forma parte integrante, e che sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

2) Premio di Produzione

I livelli e gli andamenti del premio di produzione per le Sezioni di Torino e Provincia sono fissati dai grafici b) e c) allegati al presente protocollo, di cui formano parte integrante, e che sostituiscono ed annullano tutti i precedenti.

Le presenti intese hanno decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Torino, 16 gennaio 1960

p. la Direzione
f/to Garino
Vittonatto

f/to Arrighi
Margaria
Sartore
Ferro

p. le Commissioni Interne
Cibischino Gorio Dal Canton
Clerico Giordana Fillia
Mola Risso Da Col
Folco Montaldo

F I A T
Direzione del Personale

AUMENTI COMPLESSIVI SUI PREMI

	Premio generale stabilimento	Premio generale produzione	Totale
<u>Operai diretti</u>			
- 1^ categoria	4,20	4,30	8,50
- 2^ categoria	3,80	4,30	8,10
- 3^ categoria	3,60	4,30	7,90
- donne e minori anni 18	3,40	5,95	9,35
<u>Operai indiretti collegati</u>			
- 1^ categoria	4,20	2,65	6,85
- 2^ categoria	3,80	2,65	6,45
- 3^ categoria	3,60	2,65	6,25
- 4^ categoria	3,40	2,65	6,05
- donne e minori anni 18	3,40	4,30	7,70
<u>Operai indiretti non collegati</u>			
- 1^ categoria	4,20	1,-	5,20
- 2^ categoria	3,80	1,-	4,80
- 3^ categoria	3,60	1,-	4,60
- 4^ categoria	3,40	1,-	4,40
- donne e minori anni 18	3,40	1,-	4,40

16 gennaio 1960